



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-186-2026 DEL 24/06/2026

L'anno 2026, questo giorno ventiquattro (24) del mese di giugno alle ore 10:08 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza dell'Avv. Lorenzo Lavagetto nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Vice Segretario Generale fa presente la necessità di modificare il testo della proposta di deliberazione, eliminando la denominazione del promotore del giudizio.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Assente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Assente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-186-2026**) e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: ATTO DI RIASSUNZIONE AVANTI AL T.A.R. DELL' EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA - (FASCICOLO LEGALE N. 74/2026). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IE

Comune di Parma

Proposta n. 3164 del 18/06/2026

OGGETTO: ATTO DI RIASSUNZIONE AVANTI AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZ. DI PARMA - (FASCICOLO LEGALE N. 74/2026). AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali (d'ora in avanti: "T.U.O.A.L.") approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 2 (che demanda allo Statuto la definizione dei *"modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio"*) e 107 (che riserva ai dirigenti la *"gestione amministrativa, finanziaria e tecnica"*);
- il vigente Statuto del Comune di Parma e, in particolare, gli articoli 41, comma 3, lettera n), 43, comma 1, lettera a) e 79;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (d'ora in avanti: "T.U.P.I."), recante le *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera d), che ribadisce la norma statutaria appena evocata, ai sensi della quale la rappresentanza processuale del Comune spetta all'avvocato dirigente;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, il quale:
 - o all'articolo 56, comma 1 lettera h), ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti *"esclusi"* in quanto non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - o l'articolo 13 del citato Decreto (ambito di applicazione), ha stabilito,
 - al comma 2, che *"le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto"*;
 - al comma 5, che *"l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*;
- la deliberazione n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'ANAC, recante *"Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"*;

- la regolamentazione sulle linee guida sulla valutazione di impatto generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornata con Delibera n. 455 del 24/12/2025;
- il vigente “*Regolamento per la disciplina di incarichi legali*”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 05/10/2020;
- il decreto DSINDACO/0000006/2025 PG n. 92399 del 01/04/2025, con cui il Sindaco di Parma ha conferito all’Avvocato Marco Cassi l’incarico di Dirigente del Settore Advocatura Civica;
- l’atto, notificato mediante posta elettronica certificata in data 24/11/2025 (prot. n. 0332709 del 24/11/2025), con cui il soggetto di cui al fascicolo legale 51/2026, r.g. 3412/2025, ha proposto ricorso in opposizione avanti al Tribunale Civile di Parma e contro il Comune di Parma avverso e per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, dell’avviso di accertamento esecutivo di cui al prot. n. 0296983 del 16/10/2025 avente ad oggetto: “*avviso di accertamento esecutivo finalizzato al recupero del credito per mancato versamento nei termini ordinari: maggiorazione rata del contributo di costruzione e interessi legali per ritardato pagamento - permesso di costruire n. 2647/2023 rilasciato in data 06/06/2024*”, nonché degli atti connessi, presupposti e collegati all’avviso di cui sopra;
- la sentenza del 29 maggio 2026, r.g. 3412/2025, con la quale il Tribunale Ordinario di Parma ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale - Romagna Sezione di Parma, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, con termine di legge per la riassunzione dinanzi allo stesso e ha compensato le spese del giudizio tra le parti;
- l’atto di riassunzione del giudizio promosso contro il Comune di Parma nonché contro lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Romagna Sezione di Parma, notificato in data 16 giugno 2026 al Comune di Parma, per l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso di accertamento esecutivo finalizzato al recupero del credito a titolo di maggiorazione per mancato versamento nei termini ordinari della prima rata del contributo relativo al permesso di costruire n. 2647/2023 rilasciato in data 06/06/2024.

Dato atto che relativamente alla presente proposta, responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Advocatura Civica Avv. Marco Cassi, in assenza del responsabile nominato con atto n. 215443 del 31/07/2025;

Preso atto della nota trasmessa in data 17/06/2026 acquisita agli atti dal Settore Advocatura Civica, con cui la Dirigente del Settore Edilizia ha ravvisato l’opportunità della costituzione del Comune di Parma nel giudizio di cui trattasi, a tutela delle ragioni dell’Ente, per i motivi che saranno esposti nelle sedi di rito;

Dato atto che i carichi di lavoro gravanti sugli Avvocati in organico all’Advocatura Civica non consentono l’assunzione del presente incarico, secondo quanto si evince dalla corrispondenza telematica agli atti di questa avvocatura;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,

- di autorizzare la costituzione, ed ogni attività ad essa consequenziale nella causa di cui alla premessa del Comune di Parma, che starà in giudizio in persona del Dirigente pro tempore del Settore Advocatura Civica, il quale individuerà, con successiva determinazione, il professionista esterno cui affidare l’incarico di difesa del Comune, tenuto conto della connessione del presente giudizio con ulteriore giudizio già incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Romagna Sezione di Parma, e provvederà ad impegnare le somme necessarie per il compenso del medesimo;

- di conferire, per la ragioni esposte, incarico esterno di patrocinio ai sensi dell'art. 1 punto 3 del vigente regolamento per la disciplina degli incarichi legali del Comune di Parma;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.O.A.L.;

Acquisito, altresì, il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio amministrativo e civile entro i termini e nei modi di legge, tenuto conto, altresì, della richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati;

Dato atto che il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura Non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025;

DELIBERA

di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare la costituzione, ed ogni attività ad essa conseguenziale, del Comune di Parma, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Advocatura Civica, nel giudizio promosso dal soggetto ricorrente, di cui al fascicolo legale 74/2026, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. di Parma, meglio descritto in premessa;

di prendere atto:

- **che** il Dirigente ovvero il suo sostituto provvederà, nell'ambito delle risorse e degli obiettivi affidati dagli strumenti di programmazione dell'Ente:
 - a) al conferimento dell'incarico di patrocinio legale a professionista esterno, tenuto conto della connessione del giudizio in questione con altro già incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sez. di Parma;
 - b) all'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - c) all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione, ove non siano stati delegati;

di dare atto che il responsabile del procedimento in questa determinazione è interinalmente individuato nel dirigente *pro tempore* dell'Avvocatura Civica avv. Marco Cassi, stante l'assenza del responsabile effettivo di cui alla premessa;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.A.L., onde consentire la costituzione nel giudizio entro i termini e nei modi di legge tenuto conto, altresì, della richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati;

di dichiarare che la presente deliberazione è relativa a una misura neutra-Non Generazionale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con Delibera n. 455 del 24/12/2025.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-186 DEL 24/06/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
VICE SINDACO
Lavagetto

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: